II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1980

relativa all'attuazione in Italia (regione Valle d'Aosta) della riforma delle strutture agrarie in conformità della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/679/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (2), in particolare l'articolo 13,

considerando che il 24 marzo 1980 il governo italiano ha notificato la legge del 28 luglio 1978 della regione Valle d'Aosta « Attuazione della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 del Consiglio delle Comunità europee per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate » ;

considerando che, a norma del combinato disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce della summenzionata legge, se le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, soddisfano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità e se la legge notificatale soddisfa alle condizioni di cui al titolo II della direttiva 75/268/CEE per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che gli articoli da 4 a 8 della predetta legge rispondono ai presupposti e alle finalità dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che gli articoli 2, 3 e 8 della predetta legge soddisfano alle condizioni del titolo II della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono tuttora, tenuto conto della legge della regione Valle d'Aosta del 28 luglio 1978, ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui agli articoli 15 della direttiva 72/159/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE.

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

Articolo 2

Gli articoli 2, 3 e 8 della legge della regione Valle d'Aosta del 28 luglio 1978 soddisfano alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente